



26 AGO. 2015

ESSE REGISTRAZIONE ESSE BOLLI ESSE DEBITI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto: *pubblico*
impiego;
licenziamento

R.G.N. 7320/2014

Cron. 14153

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO ROSELLI	- Rel. Presidente -	Bd. 22/04/2015
Dott. PIETRO VENUTI	- Consigliere -	PU
Dott. GIULIO MAISANO	- Consigliere -	
Dott. GIUSEPPE BRONZINI	- Consigliere -	
Dott. ANTONIO MANNA	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7320-2014 proposto da:

FG C.F. X , domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato MARCANTONIO MOSCHETTI, giusta delega in
atti;

- ricorrente -

2015

1761

contro

COMUNE DI PALERMO C.F. X , in persona del
Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
CINZIA AMOROSO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

COMUNE DI PALERMO, SETTORE RISORSE UMANE;



- intimato -

avverso la sentenza n. 1862/2013 della CORTE D'APPELLO
di PALERMO, depositata il 26/09/2013 r.g.n. 2187/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO
ROSELLI;

udito l'Avvocato MOSCHETTI MARCANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26 settembre 2013 la Corte d'appello di Palermo confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da GF contro il datore di lavoro, Comune di Palermo, ed intesa alla dichiarazione d'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 12 dicembre 2001.

La Corte respingeva la tesi dell'appellante, secondo cui il termine di cinque giorni, previsto dall'art.55 bis comma 3, d. lgs. 30 marzo 2001 n.165, introdotto dall'art.69 d. lgs. 27 ottobre 2009 n.150, e imposto al responsabile della struttura per la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare, avesse natura decadenziale. La decadenza era prevista dal comma 4 dell'art.55 bis soltanto per la contestazione dell'addebito al dipendente da parte dell'ufficio disciplinare ed in relazione al termine di quaranta giorni decorrente dalla ricezione degli atti.

Né alla fattispecie concreta poteva applicarsi un termine di decadenza previsto, per la trasmissione degli atti al dirigente dell'ufficio disciplina, dal regolamento per gli uffici e servizi del Comune di Palermo, poiché quest'atto non poteva derogare alla previsione imperativa del decreto legislativo.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione la F mentre il Comune resiste con controricorso. Memoria della ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.55, comma 1, 55 bis, commi 3,4,5, 55 quater, d. lgs. 30 marzo 2001 n.165, modif. dal d. lgs. 27 ottobre 2009 n.150, e 12 preleggi, per non avere la Corte d'appello ritenuto la natura decadenziale del termine imposto al responsabile della struttura (o al dirigente) dal comma 3 dell'art.55 bis cit., per la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare. L'esclusione della natura decadenziale porta, ad avviso della ricorrente, alla vanificazione del termine, in contrasto con la natura imperativa delle norme in materia,

Federica Rottol.

stabilita dall'art.55, comma 1 (la ricorrente parla di "perentorietà intrinseca").

Col secondo motivo ella deduce la violazione delle norme suddette, degli artt.2965 e 2968 cod. civ. e dell'art.5 l. 20 marzo 1865 n.2248, all.E, per avere la Corte d'appello disapplicato il regolamento del Comune di Palermo, che imponeva lo stesso termine a pena di decadenza.

Col terzo motivo la medesima, invocando ancora l'art.55 bis cit., si duole che sia stato ritenuto assorbito un motivo d'appello concernente una doppia contestazione disciplinare.

I primi due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.

Per gli illeciti disciplinari di maggiore gravità, imputabili al pubblico impiegato, come quelli che comportano il licenziamento, l'art.55 bis contiene due previsioni: con la prima (comma 3) è imposto al dirigente della struttura amministrativa in cui presta servizio l'impiegato la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare "entro cinque giorni dalla notizia del fatto"; con la seconda (comma 4) si prescrive all'ufficio disciplinare la contestazione dell'addebito al dipendente "con l'applicazione di un termine" pari al doppio di quello stabilito nel comma 2 (ossia quaranta giorni).

Lo stesso comma 4 dice che la violazione dei termini "di cui al presente comma" comporta per l'amministrazione la decadenza dal potere disciplinare.

E' evidente perciò che la decadenza sanziona soltanto l'inosservanza del termine oggetto della seconda previsione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente.

Il termine posto dall'art.55 bis non è vanificato, né viene irragionevolmente sacrificato l'interesse dell'impiegato alla sollecita definizione del procedimento disciplinare. Il termine di cinque giorni ha scopo sollecitatorio onde la sanzione disciplinare è illegittima se la trasmissione

Felice Ratti

degli atti al dirigente venga ritardata in misura tale da rendere troppo difficile l'esercizio del diritto di difesa spettante all'incolpato ossia da rendere tardiva la contestazione dell'illecito. Eventualità neppure prospettata dalla ricorrente, che parla di un ritardo di undici giorni dovuto ad un erroneo avvio della procedura.

Il comma 5 dell'art.55 bis dice: "E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo", d'onde l'inapplicabilità della decadenza prevista nel suddetto regolamento comunale (vedi a contrario Cass. 4 maggio 2011 n.9767).

Il terzo motivo è inammissibile poiché la Corte d'appello ha esattamente ritenuto assorbita la questione concernente la duplice contestazione disciplinare.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 100,00 oltre ad euro tremila/00 per compenso professionale, più accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma il 22 aprile 2015

Il Presidente ed estensore

Roberto Riondi

Il Funzionario Giudiziario

Virgilio PALAGI
Dott. Virgilio PALAGI



oggi, 26 AGO 2015

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGI